

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1551-B}

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 19 febbraio 1998 (v. stampato Senato n. 3090)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 dicembre 1998

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GASPERONI, SBARBATI, ABBATE, AMATO, BURANI PROCACCINI,
CARBONI, CESETTI, COSTA, D'IPPOLITO, DELBONO, LEONE DEL-
FINO, DOMENICI, FOLENA, FRAGALÀ, MARCO FUMAGALLI, GARRA,
GERARDINI, GIACCO, INNOCENTI, LAMACCHIA, LANDI, LENTO,
LOMBARDI, LUCCHESI, MALAGNINO, MANGIACAVALLI,
MARINACCI, MOLINARI, NESI, NIEDDA, OLIVIERI, POSSA,
ROTUNDO, SANZA, SCAJOLA, SCRIVANI, GAETANO VENETO**

Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, e successive modificazioni

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 dicembre 1998*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: « , anche non definitiva, » sono sostituite dalla seguente: « definitiva »; e le parole: « l'uso o il trasporto » sono sostituite dalle seguenti: « nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione »;

b) alla lettera b), le parole: « , anche non definitiva, » sono sostituite dalla seguente: « definitiva »;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b) »;

d) alla lettera d), le parole: « , per lo stesso fatto, » e le parole: « o con sentenza di primo grado, confermata in appello, » sono soppresse;

e) la lettera e) è abrogata;

f) alla lettera f), le parole: « anche se con provvedimento non definitivo » sono sostituite dalle seguenti: « con provvedimento definitivo ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per gli effetti **delle ineleggibilità** disciplinate dal presente articolo, la

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico:*

« 1-bis. Per **tutti** gli effetti **disciplinati** dal presente articolo, la sentenza prevista

sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna ».

3. Al comma 4-*bis* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, **il primo periodo** è sostituito dal seguente: « Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: *a*) coloro che, hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera *a*), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale; *b*) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; *c*) coloro che hanno riportato più condanne in primo grado, ciascuna delle quali alla pena della reclusione non inferiore a due anni, per delitti non colposi ».

dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna ».

3. La disposizione del comma 1-*bis* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il comma 4-*bis* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4-*bis*. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: *a*) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera *a*), o per uno dei delitti previsti dagli articoli **314, primo comma**, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale; *b*) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; *c*) coloro **nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.** La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto ».

4. Al comma 4-septies dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Si fa luogo alla immediata sospensione del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti indicati nel comma 1, qualora nei confronti di tale personale: a) sia stata pronunciata sentenza non definitiva di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale; b) sia stata pronunciata una condanna con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; c) siano state pronunciate più condanne in primo grado, ciascuna delle quali alla pena della reclusione non inferiore a due anni, per delitti non colposi ».

Stralciato.